



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –  
Il Segretario

*Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Prot. n.655/T/19.13 del 22 marzo 2019**

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione,  
Dr. Pietro Buffa

**ROMA**

e per conoscenza:

Al Signor Capo del Dipartimento  
Presidente Francesco Basentini

**ROMA**

**Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario anno 2019 del personale con qualifica di “dirigente penitenziario”. Capitolo 1600 p.g.3.**

Questa Segreteria Nazionale ha appreso che con nota Prot. n.0076030.U del 07.03.2019 la S.V. ha comunicato ai Provveditorati Regionali che, a causa delle ridotte risorse economiche, pur restando invariato il limite individuale annuo di 600 ore per 11 mesi, il limite individuale mensile medio per le prestazioni di lavoro straordinario è stato fissato in 22 ore per i dirigenti penitenziari con più di 23 anni di servizio e 13 ore per i restanti dirigenti con più di 18 anni di carriera, anche se effettuate in più sedi.

In sostanza, da un lato si dice che è possibile espletare fino a 600 ore all'anno distribuite su undici mesi e dall'altro si limita il monte ore mensile a due livelli che prevedono rispettivamente l'espletamento di non più di 242 o 143 ore di lavoro extra rispetto al normale orario di servizio fissato in trentasei ore settimanali. È per questa ragione che evidentemente si richiede, poi, ai dirigenti, di dichiarare preventivamente che accettano che le ore di lavoro straordinario prestato, che non saranno effettivamente retribuibili, dovranno essere recuperate tramite riposi compensativi.

Orbene, osserviamo, innanzitutto, che forse si sarebbe potuto tenere conto anche di altri criteri per l'assegnazione del monte ore a ciascun dirigente, ben più pregnanti e significativi, quali ad esempio il livello dell'incarico conferito, la pluralità di incarichi assegnati, la tipologia della funzione espletata (direzione o vicedirezione), eventualmente demandando ai Signori Provveditori - che hanno una conoscenza diretta delle esigenze di servizio del proprio distretto - il delicato



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**

- Segreteria Nazionale -

Il Segretario

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

compito di valutare, nell'ambito del budget assegnato a ciascun Provveditorato, la più adeguata distribuzione delle risorse.

Peraltro non si comprende la ragione per la quale debba gravare sugli esigui fondi assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria anche il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dirigenti penitenziari negli uffici di Esecuzione Penale Esterna, uffici, che, com'è noto, appartengono ad un autonomo Dipartimento dotato di proprie risorse e propri capitoli di bilancio, tra i quali c'è anche quello riservato al lavoro straordinario.

Ad ogni modo, a nostro avviso, al di là di ogni altra considerazione, l'inadeguatezza delle risorse assegnate, del tutto insufficienti a coprire il reale fabbisogno dell'esercizio finanziario in corso, impone un tempestivo intervento di codesta Direzione Generale presso i competenti organi del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l'assicurazione di un'integrazione dei fondi in sede di assestamento di bilancio. Sarebbe quanto mai opportuno a riguardo segnalare che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è personale di diritto pubblico al quale *ex lege* si applicano gli istituti giuridici ed economici della dirigenza della Polizia di Stato<sup>1</sup> in virtù delle funzioni esercitate, che la delicatezza di tali funzioni comporta frequentemente l'impossibilità di contenere nell'ambito dell'ordinario orario di servizio d'obbligo le complesse e delicate attività relative all'incarico ricoperto, che tale personale ricopre spesso più incarichi di funzione.

Si segnala, ancora, che mentre codesto Dipartimento esige ancora che il tempo di lavoro straordinario debba *“essere opportunamente documentato dalle stampe dei cartellini marcatempo riportanti l'orario di lavoro espletato”* il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i dirigenti della Polizia di Stato – ai quali i dirigenti penitenziari sono equiparati - prevede la certificazione con autodichiarazione dell'orario di lavoro anche per la liquidazione del lavoro straordinario. Ricordiamo, peraltro, che ancora oggi i dirigenti penitenziari continuano ad assicurare tutti i giorni una reperibilità di fatto, alla quale, sino ad oggi, non è assicurato il previsto corrispettivo economico a titolo di *“presenza qualificata”*. Si veda su questi ultimi punti la nota n. 557/910/S.M./2.10 Prot. del 22/12/2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ad ogni buon fine si allega in copia.

<sup>1</sup> Art.48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 *“ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –  
Il Segretario

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alla luce di quanto sopra rappresentato questa organizzazione sindacale auspica un intervento autorevole e deciso di codesta Direzione Generale presso gli organi competenti affinché il troppo esiguo budget sia integrato nella misura necessaria ad assicurare l'adeguato funzionamento dei delicati uffici affidati alla dirigenza penitenziaria.

Si resta in attesa di conoscere le positive iniziative che riterrà di adottare, anche riguardo agli altri aspetti segnalati.

Cordiali saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
**Dott.ssa Grazia DE CARLI**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
**Dott. Nicola PETRUZZELLI**



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 557/910/S.M./2.100

Roma, 22 dicembre 2017

OGGETTO: Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "PALAZZO CHIGI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO LADISPOLI (RM)
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI NETTUNO
- e per conoscenza:
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

Come rappresentato nella circolare n. 557/910/SM/2.24 del 7 novembre 2017, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ha introdotto importanti novità nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, tra cui anche quella del riconoscimento dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, con decorrenza 1° gennaio 2018.

Il legislatore, in tal modo, in relazione al percorso accademico e professionale del personale interessato, al presupposto del conseguimento della laurea magistrale necessaria per l'accesso alla nuova prima qualifica dirigenziale, nonché alle specifiche funzioni e responsabilità previste nell'ambito della nuova carriera a "sviluppo dirigenziale", ha individuato nella qualifica di vice questore aggiunto ed equiparata e nel grado corrispondente di maggiore delle Forze di polizia ad ordinamento militare il primo livello dirigenziale, con conseguente applicazione al personale interessato della nuova disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, compresi quelli già previsti per tutti gli altri dirigenti (da primo dirigente a dirigente generale).



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Anche in questo ambito, analogamente a quanto già previsto per la nuova denominazione di “coordinatore”, l’impatto di grande rilievo che le norme suddette potranno avere deve, peraltro, essere contemperato con la fondamentale esigenza di funzionalità delle strutture centrali e territoriali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ciò in quanto, come già rappresentato, la revisione dei ruoli costituisce una parte essenziale del più ampio e graduale progetto in corso di riorganizzazione della Polizia di Stato, nell’ambito della contestuale razionalizzazione delle Forze di polizia.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, la prima, rilevante questione che si ritiene di dover chiarire è quella riguardante la definizione degli specifici posti di funzione per le nuove qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato.

Il citato decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, introduce specifiche tipologie di funzioni dirigenziali anche per i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate (corrispondenti ai maggiori) e per la nuova qualifica di vice questore e qualifiche equiparate (corrispondenti ai tenenti colonnelli), rinviando ad un decreto del Ministro dell’interno l’individuazione dei singoli posti di funzione, ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, per la quale individuazione occorre attendere la definizione della nuova struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, attraverso le conseguenti modifiche del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, come previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Conseguentemente, sino all’adozione del predetto decreto del Ministro dell’interno – recante l’individuazione dei relativi posti di funzione anche per i vice questori aggiunti e i vice questori e qualifiche equiparate – sarà applicata una fase transitoria, sia per l’impiego dei nuovi dirigenti, sia per la gestione della relativa mobilità di sede e di incarico.

\* \* \* \* \*

A tal riguardo, dunque – premesso che la questione dell’individuazione dei posti di funzione anche per i nuovi dirigenti troverà *medio tempore* definizione – si ritiene di fornire, di seguito, talune linee direttrici sul più generale impiego, concreto ed immediato, del personale interessato dal processo di “dirigenzializzazione” decorrente dal 1° gennaio 2018, ossia dalla data in cui anche i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate accederanno alla dirigenza della Polizia di Stato.

Inoltre, va pure posto in rilievo che la nuova definizione dell’area dirigenziale sottende un modello di amministrazione sempre più snello, efficace, efficiente ed economico finalizzato al perseguimento di concreti risultati, che vede nel “dirigente” il cardine della struttura organizzativa affidatagli.

In questo contesto di profondo mutamento strutturale della Polizia di Stato, al riconoscimento di tali nuovi funzioni deve necessariamente accompagnarsi una maggiore e virtuosa responsabilità dei



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dirigenti, al fine di assicurare, con cultura del servizio e preminenza dell'interesse pubblico, il buon andamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel rispetto del fondamentale principio della continuità delle funzioni.

Innanzitutto, ed entrando più nel merito, va evidenziato che dal 1° gennaio 2018, il rapporto di lavoro di tutti i predetti vice questori aggiunti e qualifiche equiparate non sarà più disciplinato dal "contratto" previsto in attuazione del decreto legislativo n. 195 del 1995 ed applicabile al solo personale "non dirigente". Infatti, la relativa disciplina – eccetto per i trattamenti stipendiali che continueranno ad essere disciplinati dalla legge attraverso i previsti "automatismi" – è rimessa alla nuova area negoziale della dirigenza, da attivarsi ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Di conseguenza, in linea con l'intendimento di dare compiuta attuazione al processo di valorizzazione delle nuove qualifiche dirigenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alla pienezza dell'assunzione dello status dirigenziale ed al connesso esercizio delle relative funzioni, si coniugherà necessariamente, per il personale con qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, l'applicazione, nella sua interezza, della disciplina del rapporto di lavoro prevista ed applicata per la dirigenza della Polizia di Stato.

Al nuovo status dirigenziale dei suddetti funzionari sono, quindi, riconducibili – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – alcuni riflessi gestionali circa:

- a) l'aspetto dell'assunzione dello status giuridico dirigenziale, in relazione al quale si evidenzia che gli stessi funzionari:
  - 1) non dovranno più essere inseriti nella programmazione dei turni di servizio;
  - 2) non dovranno più essere inseriti nei turni di reperibilità pattizia ex articolo 18 dell'Accordo Nazionale Quadro, ma potrà, comunque, essere loro riferita la cosiddetta "presenza qualificata", al pari di quanto già avviene per tutti gli altri dirigenti, sulle cui modalità attuative si rinvia ai provvedimenti annuali di determinazione dei contingenti massimi in relazione alle risorse che saranno disponibili;
  - 3) certificheranno con autodichiarazione l'orario di lavoro e l'effettuazione delle ore di lavoro straordinario prestato;
  - 4) saranno destinatari degli istituti richiamati dall'estensione contrattuale di cui alla legge 5 novembre 2004, n. 263, nonché dall'articolo 45, comma 30, del decreto legislativo n. 95 del 2017;
  - 5) redigeranno, ai fini della valutazione annuale, la relazione dirigenziale sull'attività svolta, in luogo del rapporto informativo;
  - 6) non saranno più destinatari dell'istituto del riposo compensativo;
  
- b) la mobilità, rispetto alla quale si sottolinea che:
  - 1) i nuovi dirigenti rimarranno, in via generale, nei loro attuali incarichi senza l'adozione di specifici provvedimenti, ferma restando la mobilità predisposta dalla Direzione centrale per le risorse umane, nonché la possibilità per tutti i funzionari (ed, in tal senso, il



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- riferimento è alle qualifiche sia direttive che dirigenziali) di svolgere o continuare a svolgere, in via eccezionale, funzioni inerenti alla qualifica superiore;
- 2) i movimenti dei dirigenti all'interno degli uffici non potranno più essere disposti dai Questori o dai Dirigenti degli Uffici, ma saranno proposti alla competente Direzione centrale per le risorse umane ai fini della predisposizione dei provvedimenti di competenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza;
  - 3) non troverà più applicazione l'istituto dell'aggregazione temporanea per gravi motivi, prevista dall'art. 7 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Si ribadisce, ad ogni buon fine, che la ricognizione di massima sopra svolta non esaurisce gli aspetti rilevanti ai fini di una corretta e completa gestione delle nuove qualifiche dirigenziali, dovendosi, in ogni caso, anche per tutti gli altri profili non indicati, fare esclusivo, rigoroso e completo riferimento alle disposizioni in materia di trattamento giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato.

\* \* \* \* \*

Nelle *more*, quindi, della conseguente individuazione dei posti di funzione dirigenziale, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 30, comma 2, e 45, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, l'impiego dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate dovrà essere disposto ferme restando le funzioni previste per le predette qualifiche nelle tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 337 e 338 del 24 aprile 1982, come modificate dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo n. 95 del 2017, richiamate dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

Alle presenti prime indicazioni seguiranno nuove linee direttive alla luce della definizione della richiamata rideterminazione delle piante organiche e della riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. A tal fine, saranno essenziali per la progressiva attuazione delle nuove disposizioni, le valutazioni e i contributi che le SS.LL. vorranno far pervenire, anche in merito a quanto emergerà nella fase di prima applicazione per gli aspetti correlati alla revisione della dirigenza della Polizia di Stato.

Quanto sopra anche in relazione agli eventuali decreti "correttivi" al richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, che potranno essere adottati entro il prossimo 7 luglio.

Confidando nella consueta collaborazione, le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione a tutto il personale dipendente della presente circolare, che verrà anche pubblicata sul portale "Doppiavela", nell'apposita "*piattaforma sul riordino delle carriere*", nella quale sono contenuti pure i recenti aggiornamenti relativi alla prima fase di attuazione del "riordino".

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabrielli



